Decreto n. 19/2023 del Presidente della Regione Liguria

Soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020.

Allegato 2 - BANDO CONTRIBUTI "MISURA 2" a favore dei soggetti privati ammessi. – PROCEDURE OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Premesse.

Le presenti procedure sono rivolte ai Soggetti privati e Associazioni senza scopo di lucro ammessi ai contributi "misura 2" individuati nell'allegato 1 al presente provvedimento, e stabiliscono ai sensi dall'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1009/2023, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per l'effettiva liquidazione degli stessi.

Le Ordinanze nazionali di riferimento, il presente provvedimento e i relativi allegati sono reperibili nella pagina web dedicata del sito di Regione Liguria all''indirizzo https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza-eventi-c/anno-2019-eventi-ottobre-e-novembre/eventi-c-autunno-2019-privati.html

2. modalità di rendicontazione

I contributi spettanti ai Soggetti ammessi a contributo, riportati nell'allegato 1 sono stati individuati sulla base dell'istruttoria comunale relativa alla domanda di contributo "misura 2" presentata, comprensiva della perizia asseverata di un tecnico abilitato, applicando limiti, percentuali e massimali previsti dall'allegato B all'Ordinanza n. 932/2022.

In tutti i casi per l'effettivo versamento del contributo spettante è necessario presentare al Comune interessato del "Modello di rendicontazione/richiesta liquidazione da beneficiario a Comune" (allegato 3) entro il termine perentorio di martedì 31 dicembre 2024.

Il suddetto termine potrà eventualmente essere prorogato, su richiesta delle amministrazioni comunali procedenti, per tutti gli interessati con provvedimento dello scrivente.

Per le spese già presentate con la domanda di contributo "misura 2" e per chi ha richiesto solo il contributo a forfait per i beni mobili l'effettiva liquidazione può avvenire a seguito della presentazione da parte del Soggetto ammesso a contributo al Comune del "Modello di rendicontazione/richiesta liquidazione da beneficiario a Comune" (allegato 3), al solo fine di indicare l'IBAN (o altro strumento) per l'effettivo versamento del contributo, e comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto presentato in sede di domanda "misura 2" rispetto ai propri dati anagrafici o alla definizione di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici che debbano essere considerati per la determinazione del contributo spettante.

<u>In tali casi non è necessaria un'attività istruttoria comunale, già effettuata a seguito della presentazione</u> la domanda di contributo misura 2.

Per le spese non presentate con la domanda di contributo "misura 2" è possibile rendicontare entro il termine sopra indicato attraverso il "Modello di rendicontazione/richiesta liquidazione da beneficiario a Comune" (allegato 3) le spese sostenute relative agli interventi inseriti in perizia ed ammessi a contributo. Il Comune procedente procede all'istruttoria sulle rendicontazioni; il contributo spettante sarà quindi individuato applicando le percentuali e i massimali previsti dall'allegato B all'ordinanza n. 932/2022 su quanto rendicontato e ammesso a contributo.

3. rendicontazioni ammissibili

Le spese possono essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti, atti notarili per quanto riguarda l'acquisto di altra abitazione e/o altra idonea documentazione di spesa di cui sia dimostrato l'effettivo ed integrale pagamento.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso e non è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso; è ammessa la rendicontazione in più tranche.

Decreto n. 19/2023 del Presidente della Regione Liguria

Soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n.647/2020.

Allegato 2 - BANDO CONTRIBUTI "MISURA 2" a favore dei soggetti privati ammessi. – PROCEDURE OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si ricorda che i pagamenti in contanti, anche frazionati, sono soggetti ai limiti previsti dalla vigente normativa nazionale; in particolare dal 01/01/2023 il limite è di euro 4.999,99; si rimanda per ulteriori dettagli alla vigente normativa, che alla data del presente documento è la l.29 dicembre 2022 n. 197.

Nell'ambito degli interventi periziati e ammessi a contributo gli interventi in economia, ovvero lavori svolti con manodopera propria, o di altri soggetti comunque non documentabile, sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria negli interventi di ripristino non rappresenta una spesa sostenuta e pertanto non è valida ai fini della rendicontazione.

4. termini e iter della rendicontazione

Il termine per chiedere la liquidazione delle spese già presentate con la domanda di contributo "misura 2" e/o per rendicontare le spese e gli interventi non presentate in sede di domanda di contributo "misura 2" da beneficiario a Comune è **martedì 31 dicembre 2024,** utilizzando il "Modello di rendicontazione/richiesta liquidazione da beneficiario a Comune" (allegato 3).

Il Comune procedente definisce le relative procedure nei seguenti termini che decorrono in ogni caso dalla ricezione da parte del competente Ufficio tramite protocollo comunale del "Modello di rendicontazione da beneficiario a Comune":

- a) 15 giorni nei casi di spese già presentate al momento della domanda di contributo "misura 2", nei casi di acquisto di nuova abitazione e nel caso di richiesta del contributo forfetario per i soli beni mobili;
- b) 30 giorni negli altri casi.

Nel caso siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata dal privato i suddetti termini sono sospesi per il periodo concesso dal Comune per la presentazione delle integrazioni.

Il Comune provvede nei suddetti termini alla trasmissione all'Ufficio di supporto allo Scrivente (Settore Regionale Protezione Civile) dell' Allegato 4 "Modulo trasmissione fine istruttoria/richiesta trasferimento fondi da Comune al Soggetto Responsabile - contributi "misura 2"", con cui viene chiesto il trasferimento dei fondi al Comune per l'effettiva liquidazione agli aventi diritto o, nel caso di ammissione parziale o non ammissione della rendicontazione presentata, vengono indicate le relative motivazioni.

L'allegato 4 deve essere trasmesso alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it e necessariamente anticipato alla p.e.o settore.emergenze@regione.liguria.it

Lo scrivente Soggetto Responsabile definisce con proprio provvedimento finale le risultanze di fine istruttoria e/o la richiesta di trasferimento dei fondi entro 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta del Comune alla Struttura Commissariale (Settore Protezione Civile) tramite protocollo regionale.

Si precisa che, per quanto riguarda i trasferimenti dei fondi ai Comuni procedenti, le citate tempistiche sono individuate con riferimento alle procedure contabili relative alla Contabilità speciale appositamente costituita ed intestata allo scrivente; alla chiusura della stessa, nel caso permanga la necessità di ulteriori trasferimenti di fondi, si provvederà con le tempistiche ordinarie dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Codice di Protezione Civile.

Il Comune liquida il beneficiario con ogni consentita urgenza a seguito dell'effettivo trasferimento dal Soggetto Responsabile allo stesso Comune e tenuto conto della possibilità per le Amministrazioni comunali di chiedere il trasferimento preventivo al Soggetto Responsabile come indicato nel punto 5.

5.Per le amministrazioni Comunali: trasferimento preventivo al Comune procedente

Decreto n. 19/2023 del Presidente della Regione Liguria

Soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n.647/2020.

Allegato 2 - BANDO CONTRIBUTI "MISURA 2" a favore dei soggetti privati ammessi. – PROCEDURE OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di agevolare i privati beneficiari che non dispongono della liquidità necessaria al pagamento delle spese relative agli interventi ammessi a contributo, e che pertanto devono rivolgersi ad un istituto di credito per l'ottenimento dei fondi necessari, il presente provvedimento dispone che il Comune procedente possa chiedere, sulla base dei contributi concessi e delle informazioni pervenute dai beneficiari, allo scrivente Soggetto Responsabile il trasferimento preventivo dei fondi necessari alla liquidazione dei contributi compilando l'allegato 5 al presente provvedimento.

Il trasferimento preventivo al Comune <u>non consente l'anticipazione dei contributi ai beneficiari,</u> ma permette all'Amministrazione Comunale di liquidare con ogni consentita urgenza i contributi spettanti agli aventi diritto <u>a seguito della rendicontazione degli stessi, della relativa istruttoria comunale positiva e del provvedimento di autorizzazione dello scrivente con le somma già disponibili nel proprio bilancio. Vengono pertanto anticipate ad una fase precedente alla rendicontazione del beneficiario le tempistiche necessarie al trasferimento dei fondi al Comune e le conseguenti procedure contabili e di bilancio, minimizzando i tempi di esposizione, e i relativi costi, dei Beneficiari nei rapporti contrattuali con gli istituti di credito.</u>

L'effettiva liquidazione agli aventi diritto da parte del Comune deve essere comunicata al Soggetto Responsabile lo scrivente Soggetto entro 20giorni dalla stessa; nel caso gli importi trasferiti anticipatamente non siano integralmente utilizzati dal Comune si provvederà alla restituzione degli stessi; i fondi sono vincolati ex lege alle procedure contributive misura 2 in oggetto, ed è vietato dalla vigente normativa l'utilizzo da parte del Comune degli stessi per finalità diverse.

Il Settore Protezione Civile a supporto dello scrivente può valutare la congruità del trasferimento preventivo richiesto sulla base del numero di aventi diritto, dei relativi contributi spettanti e delle tipologie di interventi ammessi a contributo.